

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 dicembre 2005, in Milano

tra

BANCA INTESA S.p.A.

B.I. INFRASTRUTTURE S.p.A. (prossima Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.)

e

la *delegazione sindacale ad hoc* del S.I.L.C.E.A.

Premesso che

- con il Piano d'Impresa 2005-2007, la Banca si propone di sviluppare una parte importante della crescita prevista attraverso l'estensione della gestione già dedicata agli enti pubblici, centrali o locali, alle società a partecipazione pubblica e alle aziende preposte alla realizzazione di opere infrastrutturali;
- in questo contesto i competenti Organi Societari hanno approvato il progetto di conferire il ramo aziendale di Banca Intesa S.p.A. costituito dalla Direzione Stato e Infrastrutture a B.I. Infrastrutture S.p.A., autorizzata ad esercitare l'attività bancaria;
- il conferimento decorrerà dal 1° gennaio 2006, data in cui B.I. Infrastrutture S.p.A. assumerà la denominazione sociale di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.;
- le parti interessate dalla presente procedura hanno fornito alle rispettive Organizzazioni Sindacali l'informativa prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. il 26 ottobre 2005 sono state avviate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato/integrato dal decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001, nonché dall'art. 8 dell'Accordo di rinnovo 12 febbraio 2005 (sostitutivo dell'art. 18 CCNL 11 luglio 1999) le procedure di consultazione e contrattazione con apposita delegazione Sindacale ad hoc per l'esame delle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito da Banca Intesa a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo;
- nell'ambito degli incontri sin qui tenuti si è sviluppato tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali un articolato confronto, proseguito nei fatti anche dopo la lettera delle società del 7 dicembre 2005, finalizzato sia all'approfondimento delle complesse problematiche connesse al progettato conferimento, sia all'individuazione di idonee tutele a favore del personale interessato;
- le OO.SS.LL. hanno chiesto alle società di protrarre la trattativa anche oltre i termini legali e contrattuali, complessivamente pari a 50 giorni, previsti dal combinato disposto dell' art. 8 dell'Accordo di rinnovo 12 febbraio 2005 (sostitutivo dell'art. 18 del CCNL 11 luglio 1999) e dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 (come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001) sempre ed in esecuzione della procedura stessa, previa comunque l'annullamento da parte delle società della richiamata lettera del 7 dicembre 2005;
- le società, in accoglimento di tutto quanto sopra, revocano e annullano, ad ogni conseguente effetto, il contenuto formale e sostanziale la richiamata comunicazione del 7 dicembre u.s.;

tutto ciò premesso, si è convenuto sulla seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006 a tutti i rapporti di lavoro passati da Banca Intesa S.p.A. a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (attuale B.I. Infrastrutture S.p.A.):

#### Art 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

#### Art. 2

Dalla data del conferimento la titolarità dei rapporti di lavoro del personale conferito proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della conferitaria, alla quale Banca Intesa trasferirà il relativo TFR maturato ed accantonato sino ad allora.

#### Art. 3

Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo applicherà al personale conferito i trattamenti economici e normativi di fatto acquisiti, nonché quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, così come risulterà nel tempo rinnovata dalle parti stipulanti, con le integrazioni disposte dagli accordi aziendali vigenti tempo per tempo e da quanto segue.

#### Art. 4

Dalla data di efficacia giuridica del conferimento, il predetto personale conserverà, per effetto del conferimento alle dipendenze di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti riconducibili all'inquadramento posseduto, conserverà le stesse anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate e manterrà lo stesso trattamento economico individuale complessivo in atto al momento del conferimento.

#### Art. 5

In caso di tensioni occupazionali causate da perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendale, trasformazione delle attività, processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, i lavoratori conferiti ancora in esubero successivamente all'applicazione delle procedure contrattuali e di legge in materia - ivi compreso il ricorso agli strumenti di cui al D.M. 158 del 2000 ("Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese di Credito") e al successivo accordo nazionale di settore 24 gennaio 2001 -, non altrimenti ricollocabili da parte di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. saranno assunti da Banca Intesa o da altra Società del Gruppo bancario Intesa e saranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nell'ambito del territorio di provenienza.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, come detto sopra, esclusivamente al personale conferito entro i limiti di cui alle seguenti durate:

- sette anni, a decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora le tensioni occupazionali derivanti dalle summenzionate fattispecie si verifichino tra e/o nell'ambito di Aziende e/o Gruppi appartenenti al settore del credito;
- dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora le tensioni occupazionali derivanti dalle summenzionate fattispecie si verifichino tra e/o nell'ambito di Aziende e/o Gruppi non appartenenti al settore del credito.

#### Art. 6

Il premio aziendale per l'esercizio in corso (2005) sarà riconosciuto da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo in via convenzionale al personale conferito che risulterà in servizio al momento dell'erogazione, ricorrendone i requisiti, i presupposti contrattuali, alle stesse condizioni e secondo gli stessi importi che saranno vigenti presso Banca Intesa.

A fronte del contributo reso per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano d'impresa 2003-2005, in analogia con quanto previsto presso Banca Intesa in materia di "Premio di Piano", al

personale conferito sarà riconosciuta una analoga erogazione, nei termini e secondo le modalità vigenti per il personale della Capo Gruppo.

#### Art. 7

Per quanto concerne i premi di fedeltà, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo riconoscerà al personale proveniente da Banca Intesa l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

Alla maturazione delle anzianità e dei requisiti previsti dall'accordo del 23 febbraio 2005 Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo corrisponderà gli importi previsti dall'accordo di cui sopra.

#### Art. 8

Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo conserverà le condizioni di conto corrente e le agevolazioni tempo per tempo vigenti in Banca Intesa, ivi comprese quelle dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati.

#### Art. 9

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle ore dal personale interessato, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo subentrerà in tutte le posizioni di debito / credito maturate in Banca Intesa alla data di efficacia giuridica del conferimento.

#### Art.10

Il lavoratore trasferito continuerà a percepire da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo il buono pasto giornaliero, secondo l'attuale valore, condizioni e modalità, fatto salvo quanto, tempo per tempo, sarà previsto da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo.

#### Art. 11

Il personale proveniente da Banca Intesa con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della conferitaria il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite.

#### Art. 12

Il personale conferito a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo conserverà, nell'ambito del Gruppo Intesa, le iscrizioni alle forme previdenziali ed assistenziali alle condizioni in essere presso la società conferente.

\* \* \*

#### Dichiarazione delle Parti:

Le Parti si danno atto che, con il presente accordo sindacale, si intendono legittimamente attivate, esperite e concluse le procedure sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dell'Accordo 12 febbraio 2005 che ha sostituito l'art. 18 del CCNL 11 luglio 1999, nonché dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001.